

Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro Delibere di Consiglio N.18 del 22-06-2021

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17:30 nella sala consigliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Enrico Valentini	Sindaco	Presente	in
		videoconferenza	
Elisabetta Carletti	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Lucia Proietti	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Sabrina Annibali	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Maurizio Gervasi	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Marco Brunelli	Consigliere	Presente	in
	_	videoconferenza	
Annalisa Alessandrini	Consigliere	Presente	in
	_	videoconferenza	
Filippo Malacchi	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Diego Leonardi	Consigliere	Assente	
Elisa Benvenuta	Consigliere	Presente	in
		videoconferenza	
Alice Chinnici	Consigliere	Presente	in
	_	videoconferenza	
Andrea Cimarelli	Consigliere	Presente	in
	_	videoconferenza	
Manuel Bastianini	Consigliere	Assente	

Assegnati n .13	In carica n. 13
Presenti n . 11	Assenti n. 2



Provincia di Perugia

Assiste il Segretario Comunale Giulio Massi.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Valentini Enrico nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri:

Lucia Proietti

Filippo Malacchi

Andrea Cimarelli



Provincia di Perugia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il Consiglio Comunale si è riunito con le modalità di cui al Decreto Sindacale n. 15 del 22.05.2020, assunto ex art.73 del Decreto legge del 17.03.2020 n.18, disciplinate il funzionamento della Giunta e Consiglio Comunale in audio – video conferenza, alternativamente alle modalità e prassi sinora eseguite, per la durata dell'emergenza da COVID 19.

La seduta si è svolta in videoconferenza, con collegamento telematico simultaneo, ai sensi dell'art.73 del D.L.18/2020

Il Sindaco introduce la proposta rappresentando che il PEF 2021, approvato da AURI, prevede un leggero aumento percentuale legato, in parte, agli oneri derivanti dal COVID-19.

Il Sindaco lascia la parola all'Ass. Annibali la quale descrive nel dettaglio le riduzioni disposte dall'amministrazione comunale in favore degli operatori economici che più hanno subito le conseguenze negative della crisi pandemica.

Interviene il Cons. Benvenuta per significare che i finanziamenti governativi allo stato sono presuntivi e, comunque, sono stati utilizzati a beneficio delle sole utenze non domestiche. Il cons. stigmatizza il fatto che il PEF presentato da Auri registri un ulteriore aumento, a scapito delle utenze domestiche; questa situazione avrebbe richiesto una maggiore sensibilità dei rappresentanti comunali nelle assemblee di Auri. Il cons. Benvenuta stigmatizza altresì le percentuali poco lusinghiere della raccolta differenziata ed auspica il celere passaggio alla tariffa puntuale.

Il Vice Sindaco Annibali interviene per puntualizzare che nel bilancio comunale ci sono già delle previsioni di copertura delle agevolazioni, con fondi di bilancio.

Visto che con deliberazione consiliare n.8 del 16.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;

Visto altresì che con deliberazione consiliare n.7 del 16.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla tassa sui rifiuti che: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,



Provincia di Perugia

ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attributo all'Autorità di Regolazione per Energia e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria", stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n.481, istitutiva dell'Autorità stessa;

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che "a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI";

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n.443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n.57 del 03/03/2020, contenente le semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria;
- n.2 del 27/03/2020, riguardante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria;
- n.148/2020 del 05/05/2020 e n.238/2020, di previsione misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da COVID-19;
- n. 493/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n.443 in merito alla procedura di approvazione del Piano tariffario prevede all'art.6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione;

Vista la nota pec dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico A.U.R.I. n. 2418 del 15.03.2021, con la quale è stato trasmesso il PEF Tari 2021 secondo il piano tariffario con il metodo MTR e secondo i principi dettati dalla delibera Arera n. 443/2019;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad Euro 1.051.043,00, e che l'ammontare dei costi



Provincia di Perugia

imputabili alla quota fissa è pari a Euro 599.329,00, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla parte variabile della tariffa è pari ad Euro 451.714,00;

Preso atto che con deliberazione Giunta comunale n. 76 del 08.06.2021, ratificata in data odierna, si è provveduto ad adeguare il Pef trasmesso da Auri al bilancio di previsione, e contestualmente si sono istituiti i seguenti capitoli di entrata Cap. 123 – Smaltimento rifiuti Covid Trasferimento Protezione civile per Euro 31.013,00 volto ad accogliere le risorse destinate a ristorare le spese sostenute per lo smaltimento rifiuti Covid, ed il Cap. 124 - Smaltimento rifiuti Trasferimento MIUR di Euro 2.651,09 quale importo rimborsato per le scuole, riducendo pertanto l'importo massimo della bollettazione ad Euro 1.017.378,68;

Constatato che l'art.30, comma 4 del D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) ha rinviato, limitatamente per l'annualità 2021, il termine per l'approvazione delle tariffe nonché dei regolamenti in materia di TARI al 30 giugno 2021, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto il comma 683, che recita:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono



Provincia di Perugia

essere differenziate in ragione del settore di attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili."

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

- "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- -15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- -15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo



Provincia di Perugia

dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Richiamato l'art. 28. del Regolamento Comunale approvato in data odierna, che recita: "Ulteriori riduzioni ed esenzioni 1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico".

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi per l'emergenza coronavirus – COVID-19 e il susseguirsi di decreti legge con varie tipologie di misure restrittive volte a fronteggiare i contagi, sospendendo le manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, e religiosa, i servizi educativi delle scuole di ogni ordine e grado, apertura al pubblico dei musei od altri luoghi di cultura, nonché della chiusura temporanea e limitazioni di alcune categorie di attività;

Visto il protrarsi dello stato di emergenza nell'anno 2021 fi n o al 31 luglio p.v. come da Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Preso atto che l'emergenza COVID-19 ha determinato una crisi economica per l'intero territorio, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, tra l'altro non producendo rifiuti in tale periodo, con l'introduzione di riduzioni specifiche per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale del costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

Richiamato il vigente "Regolamento per l'applicazione della TARI", approvato in data odierna;



Provincia di Perugia

Ritenuto necessario per dare seguito alle indicazioni di cui sopra, stabilire che il Comune intende, limitatamente per l'anno 2021, modificare il numero delle rate ed i termini di versamento previsti dal *Regolamento per l'applicazione della TARI, proposto in data odierna,* così come segue:

- il versamento della TARI per l'anno 2021 è fissato in 3 rate, aventi scadenza:

31 agosto; 31 ottobre; 31 dicembre;

Considerato necessario introdurre una specifica agevolazione, limitatamente per l'anno 2021, per la riduzione della TARI delle utenze non domestiche, sia parte fissa che variabile, alle attività indicate nelle sottostanti categorie e specificate nella descrizione con indicazione della percentuale di riduzione, in particolare per venire incontro alle difficoltà riscontrate a seguito delle chiusure/sospensioni/limitazioni temporanee o restrizioni, introdotte dai numerosi provvedimenti governativi volti a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19, e che ha determinato una crisi economica:

UTENZE NON DOMESTICHE				
Cat.	DESCRIZIONE	% riduzione		
2.1	Musei, associazioni	50		
2.2	Teatri	50		
2.3	Autorimesse e magazzini (*) senza alcuna vendita diretta	5		
2.4	Distributori carburanti, impianti sportivi	5		
2.6	Esposizioni	5		
2.7	Alberghi con ristorante	50		
2.8	Alberghi senza ristorante	50		
2.9	Case di cura e riposo	5		
2.11	Uffici, agenzie	5		
2.12	Studi professionali	5		
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	30		



Provincia di Perugia

2.13	Ferramenta, elettrodomestici, telefonia, sementi, < 300 mq.	5
2.14	Tabaccaio, plurilicenze	5
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5
2.17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	40
2.18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	5
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	5
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	50
2.24	Bar, caffè, pasticceria	50
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30
2.31	Agriturismi	50
2.32	Altre strutture ricettive	50
2.33	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	30
2.33	Ferramenta, elettrodomestici, telefonia, sementi, >300 mq.	5

(*): le aree destinate a magazzini sono assoggettate alla medesima riduzione TARI della attività principale;

Richiamato l'art.6 del D.L. 25.05.2021, n.73, il quale prevede che "al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalla chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di Euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettiva, alle citate categorie economiche". Tale riparto delle risorse economiche avverrà con provvedimento ministeriale "entro 30 giorni" (entro il 24 giugno p.v.);



Provincia di Perugia

Esaminato quanto sopra, l'IFEL Fondazione Anci con nota del 27.05.2021 ha pubblicato in via ufficiosa il piano di riparto analitico per Comuni delle suddette risorse, con l'attribuzione al Comune di Gualdo Cattaneo di Euro 57.627,00;

Atteso che l'onere finanziario per le suddette riduzioni, sulla base delle stime e proiezioni effettuate dall'ufficio, ammonta ad Euro 55.000,00 e che la somma trova copertura nello stanziamento di bilancio al capitolo appositamente istituito con il presente atto per l'importo di Euro 57.627,00, e che contestualmente si apporta variazione al bilancio di previsione 2021-2023;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2021, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI.

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che il presente provvedimento è subordinato al rilascio del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2- bis, del D.L. 174/2012, limitatamente per la parte della variazione al bilancio;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato;

Con voti resi per appello nominale

Presenti n.11, votanti n.11, astenuti n.0, voti favorevoli n.8, voti contrari n.3 (Benvenuta -Chinnici- Cimarelli)

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario – PEF, trasmesso da AURI, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, **allegato A**, e la relazione **allegato D**;



Provincia di Perugia

- 2) di approvare, le tariffe per la Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 per le categorie di utenze domestiche e non domestiche utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, come risulta dal prospetto, **allegato B** parte integrante e sostanziale;
- 3) di procedere alla approvazione delle riduzioni per emergenza COVID-19, a seguito delle chiusure/sospensioni/limitazioni temporanee o restrizioni, introdotte da provvedimenti governativi per emergenza sanitaria alle categorie di attività economiche e nelle percentuali di esenzione indicate in premessa;
- 4) di procedere, come sopra indicato, alla contestuale variazione al bilancio previsionale 2021-2023, annualità 2021, come esplicato nell'**allegato** C parte integrante e sostanziale così composto: equilibri, riepilogo variazione, elaborato per codice di bilancio e variazione analitica per capitoli;
- 5) di stimare in Euro 55.000,00 le esenzioni previste, nel rispetto dei limiti di cui al comma 660 dell'art.1 della Legge 147/2013;
- 6) di emettere limitatamente per l'anno 2021 ruoli TARI aventi le seguenti n. 3 scadenze: 31 agosto; 31 ottobre; 31 dicembre;
- 7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;
- 8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività;

Il Consiglio Comunale stante l'urgenza, con votazione unanime e separata, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- 4° comma del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Il Sindaco Enrico Valentini Il Segretario Comunale Giulio Massi

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 20 DEL 11-06-2021

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2021

PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 20 del 11-06-2021 FORMULATA DALL'UFFICIO.

Si esprime parere Favorevole

Gualdo Cattaneo, lì 16-06-2021

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa Tiziana Zamponi

Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 20 DEL 11-06-2021

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

PARERE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147-BIS DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.20 del 11-06-2021 FORMULATA DALL'UFFICIO.

Si esprime parere Favorevole

Gualdo Cattaneo, lì 16-06-2021

Il Responsabile Economico Finanziario Dott.ssa Tiziana Zamponi



Provincia di Perugia

DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 18 DEL 22-06-2021

OGGETTO: TARI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.) E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che la presente Deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) dal 07-07-2021 al 22-07-2021;

Gualdo Cattaneo, lì 07-07-2021

Il Responsabile Area Affari Generali Dott.ssa Bertinelli Stefania

ESECUTIVITA'

☑ La presente deliberazione, è immediatamente esecutiva il 22-06-2021, art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000);

☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diventerà esecutiva il , art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000);

Gualdo Cattaneo, lì 07-07-2021

Il Responsabile Area Affari Generali Dott.ssa Bertinelli Stefania